

Comune di Galeata

Provincia di Forlì - Cesena

Repertorio n.

Convenzione per il servizio di spalatura neve dalle strade comunali per la stagione invernale 2012/2013.

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di dicembre presso la residenza municipale del Comune di Galeata, in via Castellucci n.1;

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge;

tra

- il geom. **Giorgio Ferretti**, nato a Santa Sofia il 01.07.1959, e residente per la carica in via Castellucci n.1, che dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma per conto e in legale rappresentanza del **Comune di Galeata** (c.f. 80003190404) con sede in Galeata in via Castellucci n.1, nella sua qualità di responsabile del servizio tecnico comunale nominato con decreto del Sindaco n.22/2009, competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla legittimazione conferitagli dall'art.107, del D.Lgs n.267/2000, e dall'art.50 dello statuto del Comune di Galeata;

e

- il sig. **BISERNI PIERANGELO** nato a **S.SOFIA** il **22/1/62**  
e residente a **GALEATA** in via **CASETTA 15**, P.IVA  
**01701800607**, che dichiara di intervenire in questo atto in proprio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- Il/la sottoscritto/a BISERM PIERANGELO residente a

CALATA

in via CASETTA n. 15 tel. 0563885075 tel. cell.

3358255856 codice fiscale BSRPNG 62 P22I310H

partita IVA 01701800609

si impegna ad eseguire lo sgombero della neve per il periodo suindicato lungo i  
seguenti tratti di strada:

STRADE COMUNALI ESTERNE ED INTERNE

STRADA SAN ZENO

con i seguenti mezzi:

1. TRATTORI 165 CV

2. \_\_\_\_\_

alle condizioni in appresso :

ART. 1 - L'esercente è obbligato a tenersi a disposizione dell'Amministrazione  
Comunale per intervenire prontamente ad ogni necessità ai seguenti recapiti  
telefonici:

tel. 0563885075 ;

tel. cell. 3358255856

tel. cell. / ;

ART. 2 - L'esercente si impegna a svolgere il servizio solo sulle strade indicate  
dall'amministrazione e sopraindicate. Solo per difficoltà contingenti o per la

rottura di altri automezzi adibiti al servizio, e su richiesta della amministrazione, si dovrà provvedere allo sgombero in altre strade, senza sollevare in proposito eccezioni e riserve.

**ART. 3** - L'Assuntore ha l'obbligo assoluto di informare immediatamente il personale Comunale preposto al servizio qualora, per qualsiasi ragione, il servizio con l'automezzo di sua proprietà non potesse effettuarsi o dovesse subire ritardi.

**ART. 4** - Durante tale periodo, ogni modifica, sostituzione o variazione al mezzo impegnato nella spalatura, dovrà essere concordata con l'ufficio LL.PP. comunale, che dovrà accertare che le innovazioni non abbiano riflessi negativi sul servizio.

**ART. 5** - Il comune si riserva gli atti giudiziari conseguenti per il recupero dei relativi danni nel caso di interruzione anticipata, non precedentemente concordata o comunque nel caso non sia possibile ripristinare con altro trattista, un nuovo rapporto senza interruzione di continuità ed economicamente non più oneroso rispetto a quello in essere.

**ART. 6** - L'Assuntore si impegna a mantenere sia il mezzo di spinta che lo spartineve in perfetto stato di efficienza, oltre che in ordine con tutte le norme di legge e del Codice Stradale ed a completa disposizione dell'Ufficio lavori pubblici in caso di necessità, e di osservare tutte le disposizioni di legge e regolamenti inerenti all'uso del mezzo oggetto del presente contratto, tenendo il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall'azionamento dell'automezzo e dello spartineve ad esso applicato.

**ART. 7** - L'utilizzazione dello spartineve dovrà essere tale da consentire il massimo rendimento nel servizio di sgombero. Il personale comunale preposto al servizio disporrà a proprio criterio circa l'inclinazione e l'altezza della lama dello spartineve sul piano stradale, e ordinerà il numero dei passaggi, la larghezza dello

sgombero, nonché l'inizio, la sospensione ed il termine del servizio, senza che l'Assuntore possa sollevare in proposito eccezioni o riserve.

**ART. 8** - Nelle strade non asfaltate, è obbligatorio installare nello spartineve apposite slitte in modo da tenere la pala sollevata, al fine di non rovinare il fondo stradale asportando stabilizzato, ghiaia e altro materiale inerte.

**ART. 9** - Lo sgombero dovrà iniziarsi soltanto dopo l'avvenuta comunicazione telefonica del personale del comune preposto al servizio. In caso di inizio nevicate e relativo ispessimento dello strato nevoso, l'operatore della ditta affidataria potrà uscire senza attendere particolari disposizioni da parte del servizio lavori pubblici, e comunque è tenuto obbligatoriamente a mettersi in contatto con il personale del comune preposto al servizio, ai numeri telefonici che gli verranno comunicati alla sottoscrizione del presente atto.

Al termine di ogni uscita l'Assuntore dovrà comunicare telefonicamente il numero delle ore effettuate e il giorno successivo si procederà alla compilazione di un rapportino giornaliero con orari di partenza e rientri controfirmato dal personale addetto del comune .

La predetta comunicazione e il suddetto rapportino sono obbligatori al fine del riconoscimento della prestazione svolta.

#### **ART. 10 – REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'assuntore dei lavori dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste all'art.76, nel caso di dichiarazioni non veritiere, che la ditta è in regola con gli obblighi relativi agli adempimenti e pagamenti in materia di contributi previdenziali;

- che la ditta è iscritta alla sede INPS di FORU' con il

n. 3200003059612

- che la ditta è iscritta alla sede INAIL di \_\_\_\_\_ con il

n. \_\_\_\_\_; P.A.T. n. \_\_\_\_\_;

- che il contratto collettivo nazionale applicato è

PAVO AGRICOLTURA;

L'Assuntore si impegna all'esatta osservanza, per il personale da esso dipendente, di tutti gli oneri derivanti dalle leggi, regolamenti contratti collettivi e disposizioni sindacali vigenti e che entrassero in vigore, nell'arco di validità del presente contratto, in materia di assicurazioni, infortuni e sociali, assegni familiari, premi di operosità, indennità ai richiamati alle armi, corresponsioni di ferie e di indennità di licenziamento e quant'altro.

**ART. 11** - L'Assuntore si impegna ad estendere il servizio di sgombero della neve ai tratti stradali limitrofi assegnati ad altri assuntori, quando ciò sia richiesto, dall'Ufficio lavori pubblici comunale e di non fare eccezioni o riserve qualora lo stesso ufficio comunale disponesse che una parte del tratto affidatogli fosse sgomberato dall'Assuntore del tratto limitrofo.

**ART. 12 – INGAGGIO.** Il comune riconosce a ciascun esercente la somma di € **600,00 IVA compresa** a titolo di ingaggio per ogni mezzo messo a disposizione; detta somma verrà però riconosciuta solo al 50% (€ 250,00 + IVA) superate le 40 ore di servizio di spalatura neve nel corso della stagione invernale; mentre al di sotto di questo tetto di 40 ore l'ingaggio verrà liquidato per intero (€ 500,00 + IVA);

ART. 13 – TARIFFA. Per ogni ora notturna o diurna in marcia di funzionamento, in qualsiasi condizioni di tempo e con qualsiasi altezza dello strato di neve da rimuovere, sarà corrisposta la seguente tariffa oraria:

- trattore con potenza fino a CV 165                      € 55,00 (cinquantacinque) oltre ad IVA;

Il prezzo comprende il mezzo, il conducente, il carburante, il lubrificante ed ogni altro onere. I pagamenti spettanti all'assuntore saranno effettuati entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

ART. 14 - Il prezzo sarà sottoposto a comparazione con i prezzi di mercato rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica ed inseriti negli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 537/1993, sostituito dall'articolo 44 della legge n. 724/1994.

ART. 15 - I rapportini giornalieri con le indicazioni delle ore effettuate, rilasciati dal personale dell'amministrazione addetto al servizio, controfirmati dal conducente, dovranno essere obbligatoriamente allegati alle fatture presentate per la riscossione delle prestazioni effettuate.

ART. 16 - L'assuntore dei lavori di spalatura della neve è responsabile di ogni eventuale danno causato a terzi e a cose di proprietà pubblica o privata.

ART. 17 - L'assuntore dei lavori è obbligato ad assicurare i mezzi, per danni a terzi ed inoltre gli stessi devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 78 del nuovo codice della strada; essere inoltre in possesso delle autorizzazioni per circolare, se necessario, sulle strade provinciali.

ART. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari -Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il sig. BISERNI PIERANGELO, nato a J.SOFIA il 22/9/62, il quale dichiara di agire nella sua veste di titolare/legale

rappresentante della ditta

BISERM PIERANGELO

(Partita I.V.A. 04701800409) garantisce e si

obbliga ad osservare le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, in relazione all'affidamento dei lavori / del servizio / della fornitura, di cui alla determinazione n. 255 del 10/12/12 relativa al servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2012-2013, si obbliga ad utilizzare il

seguente conto corrente bancario/postale, codice IBAN

IT230200867800000110033631 accesso

presso UNICREDIT AGENZIA GALFATA

dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica: "Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2012/2013" :

CIG Z6007A19BA

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto saranno registrati su tale conto dedicato e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Il sottoscritto, comunica altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

- sig. BISERM PIERANGELO c.f.:

BSR PNA 62 P22 I310H

- sig. MORANO MARGHERITA c.f.:

MRN MGH 73041H 1997

- sig. \_\_\_\_\_ c.f.: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, il contratto dovrà intendersi risolto automaticamente, qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge, siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

**ART. 19 DUVRI .** Dall'analisi delle attività delle ditte affidatarie del servizio, delle modalità di svolgimento, delle possibili attrezzature utilizzate, si sono valutati i rischi aggiuntivi che potrebbero rappresentare fonte di pericolo per i dipendenti comunali durante l'effettuazione delle proprie attività in ambito operativo delle imprese esterne, che risultano insignificanti trattandosi di servizio svolto per lo più in ambito extraurbano, mentre la squadra operai comunale sarà interessata allo sgombro della neve dai marciapiedi urbani senza interferenze neppure rispetto alla spalatura delle strade urbane.

**Art.11** – Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile che possono trovare utile applicazioni nel caso di specie.

**Art.12** – La presente Convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse

**Art.13** – La presente Convenzione redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il responsabile del servizio tecnico

Giorgio Ferretti  


Il legale rappresentante

Biserni Pierangelo  
**BISERNI PIERANGELO**  
Via San Zenone, 15 Tel. 0543985075  
47010 GALEATA (FC)  
Partita IVA 01701800409  
Reg. Impr. CCIAA di Forlì - Cesena 139450/96  
Cod. Fisc. BSR PNG 62P22 I310H